



**COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**



FORMAZIONE ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 07/05/1951, che prevede l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari biennio 2014/2015;

INVITA

I cittadini del Comune che non vi sono iscritti e che abbiano i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della citata legge 287 del 1951 e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12, ad iscriversi negli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise o Corte di Assise d'Appello entro e non oltre il **31/07/2013**.

Dalla Residenza Municipale, li 22/04/2013

 **IL SINDACO**
Dot. Antonino Giammalva

Art. 9 - Requisiti dei Giudici Popolari di Corte di Assise:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei Giudici Popolari della Corte di Assise di Appello:

oltre i requisiti di cui all'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - (Incompatibilità).

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze dello Stato ed a qualsiasi Organo di Polizia anche se non dipendenti dello Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto o i religiosi di qualsiasi ordine e compagnia.